

Automobile Club d'Italia
Unità Progettuale attuazione
Documento unico automobilisti
Via Marsala 8
00185 ROMA

PEC: serviziogestionepra@pec.aci.it

***OGGETTO: Interpello n. 956 -2286/2019
Articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212
Automobile Club d'Italia Partita IVA 00493410583
Istanza presentata il 2/12/2019***

Con l'interpello specificato in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Automobile Club d'Italia, con istanza presentata in data 2 dicembre 2019, ha chiesto chiarimenti in merito alla applicazione dell'imposta di bollo per le operazioni di cancellazione dal PRA del fermo amministrativo, conseguenti all'emanazione del provvedimento di revoca, alla luce della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98 e dall'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).

In particolare, l'ACI rappresenta che il citato d.lgs. n. 98 del 2017 ha introdotto una nuova disciplina in materia di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un Documento Unico di Circolazione e di Proprietà, prevedendo all'articolo 2, comma 7, a partire dal 1° gennaio 2020,

nuove modalità per l'iscrizione e la cancellazione dei fermi amministrativi annotati al PRA.

L'Istante evidenzia che in base alla disciplina contenuta nel decreto del Ministro delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503, l'iscrizione al PRA del fermo è effettuata d'ufficio a cura del Concessionario per la riscossione, mediante modalità telematiche o tramite richiesta agli sportelli del PRA, mentre la cancellazione, conseguente alla revoca del provvedimento per integrale pagamento, è a carico del contribuente.

Per effettuare tale operazione il contribuente deve compilare e sottoscrivere una specifica nota di richiesta al PRA che è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3, n. 2 della Tariffa Allegato A al d.P.R. n. 642 del 1972.

A fronte di tale istanza, il contribuente riceve un Certificato di Proprietà assoggettato all'imposta di bollo, benché digitalizzato dal 5 ottobre 2015.

Dal 1° gennaio 2020, invece, l'articolo 2, comma 7 del d.l.gs n. 98 del 2017, prevede che le operazioni relative alle annotazioni del fermo amministrativo vengano comunicate al PRA esclusivamente in via telematica dal Concessionario.

L'istante rappresenta, inoltre, che in base al comma 809 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, i «*Conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto*».

Ciò posto, si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo per le operazioni di cancellazione dal PRA del fermo amministrativo, conseguenti all'emanazione del provvedimento di revoca, alla luce delle novità normative sopra illustrate.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'ACI rappresenta che le nuove modalità previste dal citato d.lgs. n. 98 del 2017, hanno innovato il sistema regolamentato dal d.m. n. 503 del 1998, prevedendo che non sia più il contribuente, destinatario del provvedimento di revoca del fermo, ad essere obbligato a recarsi al PRA per effettuare le corrispondenti annotazioni (cancellazione, sospensione) ma che tali operazioni avvengano d'ufficio tramite comunicazione telematica tra Concessionario e PRA.

A parere dell'ACI, dall'entrata in vigore del sistema sopra descritto che prevede un automatismo nelle comunicazioni tra Concessionario e PRA, il contribuente, non presentando più la nota di richiesta al PRA per effettuare la cancellazione del fermo, né ricevendo il Documento Unico aggiornato perché è una di quelle fattispecie per le quali non è prevista tale emissione, non è più assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo. La mancata presentazione della nota di richiesta della formalità, sia essa presentata nella forma cartacea che in quella digitale, infatti, fa di fatto venire meno il presupposto impositivo dell'imposta di bollo.

Pertanto, in assenza di un qualsivoglia atto o documento che ne costituisca l'oggetto così come previsto dall'articolo 1 del d.P.R. n. 642 del 1972, la richiesta di pagamento di tale imposta finirebbe per essere illegittimo e inutilmente vessatorio nei confronti del contribuente.

Tale fattispecie non è sottoposta neanche ai vincoli previsti dall'articolo 2, comma 2, del sopra richiamato d.lgs. n. 98 del 2017 laddove prevede che la nuova imposta di bollo unificata debba essere determinata *«in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione dei documenti di cui all'art. 1 (ndr. Istanza Unificata), i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio»*, dal momento che il processo di iscrizione e cancellazione del fermo amministrativo, così come previsto dalla nuova normativa in parola, è totalmente nuovo e diverso rispetto a quello attualmente vigente.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'articolo 3, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, sono soggette all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

Al fine di ottenere la cancellazione dell'iscrizione del fermo dei veicoli a motore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503, all'articolo 6, comma 2, *«La cancellazione dell'iscrizione del fermo dei veicoli a motore del PRA viene effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo»*.

A decorrere da 1 gennaio 2020, ai sensi del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, articolo 2, comma 7, *«I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo del PRA»*.

La nuova modalità, attuata tramite il collegamento tra Concessionario della riscossione, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e PRA, esclude la presentazione di qualsiasi domanda da parte del contribuente indirizzata al PRA, al fine di ottenere la cancellazione del fermo dei veicoli a motore.

Venendo a mancare l'istanza del contribuente, diretta ad un ente pubblico in relazione alla tenuta di un pubblico registro tendente ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, come prevede l'articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, viene a mancare l'oggetto dell'imposta di bollo.

Si ritiene, pertanto, condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dall'ACI.

A parere della Scrivente, inoltre, non può trovare applicazione il vincolo previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98, ove dispone che la nuova imposta di bollo unificata debba essere determinata *«in*

misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione dei documenti di cui all'art. 1 i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio», poiché il processo di iscrizione e cancellazione del fermo amministrativo, così come previsto dalla nuova normativa è totalmente nuovo e diverso rispetto al precedente.

Si aggiunga, infine, che il legislatore, fugando ogni possibile dubbio in materia, ha previsto espressamente, con il comma 809 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, che i «*Conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto*».

IL DIRETTORE CENTRALE

Antonio Dorrello

Firmato digitalmente